



# CITTÀ DI ESTE

(Provincia di Padova)

## DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 29/04/2022

<p>Verbale letto, approvato e sottoscritto</p> <p><b>Il Presidente del Consiglio Comunale</b> Giovanni Mandoliti</p> <p><i>Documento firmato digitalmente (ai sensi del D.Lgs 07/03/2005 n. 82)</i></p>	<p style="text-align: center;"><b>OGGETTO:</b></p> <p><b>APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2022</b></p> <p>L'anno 2022, il giorno ventinove del mese di Aprile nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.</p> <p>Eseguito l'appello risultano</p> <table border="1"><thead><tr><th></th><th></th><th>Pres.</th><th>Ass.</th></tr></thead><tbody><tr><td>PAJOLA MATTEO</td><td>Sindaco</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>MANDOLITI GIOVANNI</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>AGUJARI-STOPPA STEFANO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>SIMONATO LORENZO</td><td>Consigliere</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>FERRACCIOLI ANDREA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>SIGOLO DIANA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>VIGATO EVA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>BERTAZZO ERIKA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>BOTTARO SILVIA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>TREVISAN MASSIMO</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>BRONDIN NICOLA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>MARIGO CARLA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>GALLANA ROBERTA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>ROSIN PAOLO</td><td>Consigliere</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>MULATO LUCIA</td><td>Consigliere</td><td>X</td><td></td></tr><tr><td>PUATO AURELIO</td><td>Consigliere</td><td></td><td>X</td></tr><tr><td>RESENTE VANILLA</td><td>Consigliere</td><td></td><td>X</td></tr></tbody></table> <p>Riscontrato presente il numero dei componenti prescritto dalla Legge, trattandosi di Prima convocazione, e quindi legale l'adunanza, il Presidente del Consiglio Comunale dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio alla trattazione degli oggetti iscritti all'ordine del giorno.</p> <p>Partecipa alla seduta il Vice Segretario, avv. Enrica Tramarin.</p> <p>A scrutatori vengono designati i Consiglieri signori: VIGATO EVA, GALLANA ROBERTA</p>			Pres.	Ass.	PAJOLA MATTEO	Sindaco	X		MANDOLITI GIOVANNI	Consigliere	X		AGUJARI-STOPPA STEFANO	Consigliere	X		SIMONATO LORENZO	Consigliere		X	FERRACCIOLI ANDREA	Consigliere	X		SIGOLO DIANA	Consigliere	X		VIGATO EVA	Consigliere	X		BERTAZZO ERIKA	Consigliere	X		BOTTARO SILVIA	Consigliere	X		TREVISAN MASSIMO	Consigliere	X		BRONDIN NICOLA	Consigliere	X		MARIGO CARLA	Consigliere	X		GALLANA ROBERTA	Consigliere	X		ROSIN PAOLO	Consigliere		X	MULATO LUCIA	Consigliere	X		PUATO AURELIO	Consigliere		X	RESENTE VANILLA	Consigliere		X
		Pres.	Ass.																																																																						
PAJOLA MATTEO	Sindaco	X																																																																							
MANDOLITI GIOVANNI	Consigliere	X																																																																							
AGUJARI-STOPPA STEFANO	Consigliere	X																																																																							
SIMONATO LORENZO	Consigliere		X																																																																						
FERRACCIOLI ANDREA	Consigliere	X																																																																							
SIGOLO DIANA	Consigliere	X																																																																							
VIGATO EVA	Consigliere	X																																																																							
BERTAZZO ERIKA	Consigliere	X																																																																							
BOTTARO SILVIA	Consigliere	X																																																																							
TREVISAN MASSIMO	Consigliere	X																																																																							
BRONDIN NICOLA	Consigliere	X																																																																							
MARIGO CARLA	Consigliere	X																																																																							
GALLANA ROBERTA	Consigliere	X																																																																							
ROSIN PAOLO	Consigliere		X																																																																						
MULATO LUCIA	Consigliere	X																																																																							
PUATO AURELIO	Consigliere		X																																																																						
RESENTE VANILLA	Consigliere		X																																																																						

Il Presidente pone in discussione il presente argomento iscritto al punto n. 3 dell'ordine del giorno.

Cede, quindi, la parola al Sindaco che relaziona.

Terminata la relazione il Presidente apre la discussione sul tema.

Intervengono nella discussione:

- il consigliere Gallana;
- il consigliere Stoppa;
- il consigliere Gallana.

Chiusosi il dibattito.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

**Richiamato** l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020) il quale stabilisce che *“A decorrere dall'anno 2020, l'imposta unica comunale di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è abolita, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783.”*

**Richiamati** interamente i commi da 739 a 783 dell'art. 1, Legge n. 160/2019, aventi ad oggetto la disciplina dell'IMU.

**Viste**, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. n. 504/1992, dell'art. 1, commi 161-169, della L. n. 296/2006, direttamente richiamate dalla Legge n. 160/2019.

**Rilevato** che, ai sensi dell'art. 1, comma 740, della Legge n. 160/2019, il presupposto dell'imposta è il possesso di immobili e che il possesso dell'abitazione principale o assimilata, come definita alle lettere b) e c) del comma 741, art. 1, della stessa legge, non costituisce presupposto dell'imposta, salvo che si tratti di un'unità abitativa classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 o A/9.

**Rilevato**, nel dettaglio, che sono **assimilate** alle abitazioni principali:

- 1) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- 2) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in assenza di residenza anagrafica;
- 3) i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008, adibiti ad abitazione principale;
- 4) la casa familiare assegnata al genitore affidatario dei figli, a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì, ai soli fini dell'applicazione dell'imposta, il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario stesso;
- 5) un solo immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

**Richiamato**, in particolare, il comma 741 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019, contenente le definizioni di fabbricato, abitazione principale e relative pertinenze (da intendersi esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo), area fabbricabile e terreno agricolo.

**Dato atto** che l'art. 1, comma 744, della Legge n. 160/2019, conferma che è riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme

derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni. Il successivo comma 753 fissa, inoltre, per gli stessi immobili, l'aliquota di base allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, mentre i comuni, con deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento.

**Considerato**, altresì, che il comma 747, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma, con alcune modifiche, le seguenti riduzioni del 50% della base imponibile, già previste in regime di IUC:

- a) per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
- b) per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la dichiarazione di inagibilità o inabitabilità del fabbricato da parte di un tecnico abilitato, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. Ai fini dell'applicazione della riduzione di cui alla presente lettera, i comuni possono disciplinare le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione;
- c) per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda una sola abitazione in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante, oltre all'immobile concesso in comodato, possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9. Il beneficio di cui alla presente lettera si estende, in caso di morte del comodatario, al coniuge di quest'ultimo in presenza di figli minori.

**Considerato** che l'art. 1, comma 758, della Legge n. 160/2019, stabilisce che sono *esenti* dall'imposta i terreni agricoli come di seguito qualificati:

- a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti alla previdenza agricola, comprese le società agricole di cui all'articolo 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 99 del 2004, indipendentemente dalla loro ubicazione;
- b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
- c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusufruttabile;
- d) ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 984, sulla base dei criteri individuati dalla circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993.

**Considerato** che il comma 760, dell'art. 1, della Legge n. 160/2019, conferma la riduzione del 25% dell'imposta per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, già previsto dal comma 53, dell'art. 1, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

**Richiamato** l'art. 1, comma 48, della Legge n. 178/2020, il quale stabilisce che: *“a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e la tassa sui rifiuti avente natura di tributo o la tariffa sui rifiuti avente natura di corrispettivo, di cui, rispettivamente, al comma 639 e al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è dovuta in misura ridotta di due terzi”* Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, è ridotta al 37,5 per cento.

**Richiamato**, altresì, l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'IMU in virtù di quanto disposto dall'art. 1, comma 777, della Legge n. 160/2019.

**Ritenuto** opportuno usufruire della facoltà di assimilazione all'abitazione principale prevista dall'art. 1, comma 741, lettera c), punto 6) della L. n. 160/2019, per le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, confermando pertanto l'assimilazione già prevista per le annualità 2019 e precedenti in regime di IUC. In caso di più unità immobiliari, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.

**Dato atto che:**

- ai sensi dell'art. 1, comma 761, della L. n. 160/2019, l'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso. A tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero. Il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria;
- il versamento dell'imposta, ai sensi dell'art. 1, comma 762, della Legge n. 160/2019, è dovuto al Comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno. Il versamento della prima rata è pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno. La disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà soltanto in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 (ad oggi non ancora emanato), come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020;
- ai sensi dell'art. 1, comma 763, della L. n. 160/2019, il versamento dell'imposta dovuta dai soggetti di cui al comma 759, lettera g), c.d. "enti non commerciali", è effettuato in tre rate, di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento, e l'ultima, a conguaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento, sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757, pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre dell'anno di riferimento (la disposizione riferita al "prospetto delle aliquote" decorrerà solo in seguito all'adozione del decreto di cui al comma 756 - ad oggi non ancora emanato - , come previsto dalla Risoluzione n. 1/DF del MEF, del 18 febbraio 2020). Tali soggetti eseguono i versamenti dell'imposta con eventuale compensazione dei crediti, allo stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate.
- ai sensi dell'art. 1, comma 765, della L. n. 160/2019, il versamento del tributo è effettuato esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con le modalità stabilite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, ovvero tramite apposito bollettino postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, in quanto compatibili, nonché attraverso la piattaforma di cui all'articolo 5 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e con le altre modalità previste dallo stesso codice.

**Richiamato** l'art. 1, comma 756, della Legge n. 160/2019, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga all'articolo 52 del D. Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote IMU esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

**Rilevato** che la Risoluzione MEF n. 1/DF/2020 dello scorso 18 febbraio ha chiarito quanto segue: *"(...) atteso che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto in questione decorre, per espressa previsione dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, dall'anno 2021, solo da tale anno – e in ogni caso solo in seguito all'adozione del decreto – vigerà l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU previa elaborazione, tramite un'apposita applicazione del Portale del federalismo fiscale, del prospetto che ne formerà parte integrante"*;

**Rilevato** peraltro che il decreto ministeriale previsto dal comma 756 sopra citato non è, alla data odierna, stato ancora emanato e pertanto è possibile approvare le aliquote per il 2022 secondo i criteri già adottati nel 2020 e confermati nel 2021;

**Atteso** che, ai sensi del comma 767, dell'art. 1, Legge n. 160/2019, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno.

**Rilevato** che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757, e del testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale.

**Evidenziato** che, in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

**Ritenuto** necessario, con il presente provvedimento, fissare le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria per l'anno **2022** ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione.

**Considerato** che in, materia di aliquote e detrazioni d'imposta, l'art. 1 commi da 748-755 della legge n. 160 del 2019 dispone :

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 749 la detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
  - 1- unità immobiliari adibite ad abitazione principale del contribuente e relative pertinenze;
  - 2- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale);
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-*bis*, del decreto legge n. 557 del 1993, n. 557, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751 Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e' pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.
- al comma 755, che a decorrere dall'anno 2020, limitatamente agli immobili non esentati ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, i comuni, con espressa deliberazione del consiglio comunale, da adottare ai sensi del comma 779, pubblicata nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi del comma 767, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui al comma 754 sino al limite dell'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) di cui al comma 677 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, nella stessa misura applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019 alle condizioni di cui al comma 28 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015. I comuni negli anni successivi possono solo ridurre la maggiorazione di cui al presente comma, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

**Dato atto** che con delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 22/05/2020 sono state approvate per l'anno 2020 e confermate anche per l'anno 2021 le aliquote e detrazioni IMU, :

Aliquote:

abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
abitazioni assegnate dagli Istituiti Autonomi Case Popolari ( ex ATER )	7,6 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale, oppure in altra categoria catastale ma	0 per mille

con apposita annotazione di ruralità	
fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0 per mille
immobili appartenenti alla categoria catastale B)	10,6 per mille
immobili appartenenti alla categoria C/1	9,4 per mille
immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5	10,6 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, da D/1 a D/8 con esclusione delle categorie catastali D/3 e D/5	9,4 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D3	7,6 per mille
immobili appartenenti alla categoria catastale D/5	10,6 per mille
tutte le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali	10,6 per mille
uffici e studi privati di cui alla categoria A/10	10,6 per mille
aree fabbricabili	10,6 per mille
terreni agricoli	9,4 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille

#### Detrazioni:

- per l'abitazione principale e pertinenze di legge di €. 200,00, comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7.
- unità immobiliari regolarmente assegnate dagli ex IACP (solo detrazione e non anche aliquota ridotta per abitazione principale).

Visto lo schema di bilancio di previsione finanziario 2022/2024 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 54 in data 14.04.2022, immediatamente esecutiva;

**Analizzati** lo schema di bilancio di previsione finanziario e le previsioni di spesa, dai quale emerge la possibilità, nell'ambito delle scelte di politica fiscale adottate da questo Comune di azzerare l'aliquota dello 0,76% finora applicata alle abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari ( ex IACP).

**Atteso** che il minor gettito derivante da tale scelta non determina una corrispondente riduzione dello stanziamento IMU previsto in bilancio in quanto in autoliquidazione non si registrano versamenti attribuibili a tale fattispecie, bensì risulta oggetto di attività di recupero da parte dell'Ente.

Ritenuto di approvare per l'anno 2022 le seguenti aliquote e detrazioni dell'imposta municipale propria:

Aliquote:

- 1) abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota pari al 6 per mille;
- 2) abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari ( ex IACP ) : aliquota 0 per mille
- 3) fabbricati rurali ad uso strumentale, oppure in altra categoria catastale ma con apposita annotazione di ruralità : 0 per mille;
- 4) immobili appartenenti alla categoria catastale B) : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 5) immobili appartenenti alla categoria C/1: aliquota pari al 9,4 per mille
- 6) immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5 : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 7) fabbricati classificati nel gruppo catastale D, da D/1 a D/8 con esclusione delle categorie catastali D/3 e D/5: aliquota pari al 9,4 per mille;
- 8) fabbricati classificati nel gruppo catastale D3 : aliquota pari al 7,6 per mille;
- 9) immobili appartenenti alla categoria catastale D/5: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 10) tutte le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali : aliquota pari al 10,6 per mille;
- 11) uffici e studi privati di cui alla categoria A/10 : aliquota pari al 10,6 per mille;

- 12) aree fabbricabili: aliquota pari al 10,6 per mille;
- 13) terreni agricoli : aliquota pari al 9,4 per mille;
- 14) fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti: aliquota pari al 10,6 per mille;

Detrazioni dall'anno 2022:

- detrazione d'imposta di €. 200,00, riconosciuta a favore di:
- unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;

**Precisato** che il vigente regolamento comunale per la disciplina dell'imposta municipale propria è efficace per le parti non modificate dalla Legge 160/2019

**Visti:**

- a) l'articolo 174 del D.lgs n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali allegghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**Visti inoltre:**

- l'art. unico, D.M. Ministero dell'Interno 24 dicembre 2021 (pubblicato in G.U. n. 309 del 30 dicembre 2021) il quale dispone: *“1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2022”*;
- l'art. 3, c. 5-sexiesdecies, D.L. 30 dicembre 2021, n. 228 (convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15) il quale dispone: *“5-sexiesdecies. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali, previsto all'articolo 151, comma 1, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, da ultimo differito ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 24 dicembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 309 del 30 dicembre 2021, è prorogato al 31 maggio 2022.”*

**Visto** il decreto interministeriale 20 luglio 2021 che ha stabilito le regole per l'approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico utile per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate degli enti locali;

**Rilevato** che detto decreto ha specificato le caratteristiche che devono possedere gli atti da inserire sul Portale del Federalismo Fiscale e le procedure per la trasmissione telematica delle delibere comunali;

**Dato atto** che per l'approvazione delle aliquote IMU, il comma 757, della Legge n. 160/2019, ha disposto, altresì, che il Comune deve procedere adottando specifiche procedure, ora dettate dal decreto interministeriale del 20 luglio 2021

Visto lo Statuto Comunale

Visto l'art. 42 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, in merito alle competenze del Consiglio Comunale;

Dato atto che sulla proposta di deliberazione risultano espressi i pareri favorevoli ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 49, primo comma, ai fini di quanto previsto dall'art. 153 4° comma del D.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 12 del Regolamento comunale sui controlli interni;

Con voti favorevoli 11 (Maggioranza) – astenuti 2 (Gallana e Mulato) espressi nei modi e forme di legge e controllati dagli scrutatori suindicati,

## D E L I B E R A

1. di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;
2. di approvare, per l'anno 2022, le seguenti aliquote e detrazioni per l'applicazione dell'IMU:

Aliquota/Detrazione	Misura
abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
abitazioni assegnate dagli Istituti Autonomi Case Popolari ( ex - IACP )	0 per mille
fabbricati rurali ad uso strumentale, oppure in altra categoria catastale ma con apposita annotazione di ruralità	0 per mille
immobili appartenenti alla categoria catastale B)	10,6 per mille
immobili appartenenti alla categoria C/1	9,4 per mille
immobili appartenenti alle categorie catastali C/3; C/4; C/5	10,6 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D, da D/1 a D/8 con esclusione delle categorie catastali D/3 e D/5	9,4 per mille
fabbricati classificati nel gruppo catastale D3	7,6 per mille
immobili appartenenti alla categoria catastale D/5	10,6 per mille
tutte le unità immobiliari non adibite ad abitazione principale e relative unità pertinenziali	10,6 per mille
uffici e studi privati di cui alla categoria A/10	10,6 per mille
aree fabbricabili	10,6 per mille
terreni agricoli	9,4 per mille
fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	10,6 per mille
Detrazioni dall'anno 2022 : - unità immobiliari adibite ad abitazione principale (solo A/1, A/8 e A/9) comprensiva di una pertinenza per ciascuna delle tipologie catastali C2, C6, C7;	€ 200,00

3. di dare atto che ai sensi dell'art. 1, comma 767 della legge n. 160 del 2019, la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserire la delibera entro il termine perentorio del 14 ottobre 2022, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre 2022, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente.

4. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2022.

Successivamente, con separata votazione palese, stante l'urgenza a provvedere nel merito, delibera l'immediata eseguibilità del presente provvedimento, ai sensi dell'art.134, 4 comma, del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267, con voti favorevoli 11 (Maggioranza) – astenuti 2 (Gallana e Mulato).

\*\*\*

Tutti gli interventi risultano registrati su supporto digitale, opportunamente trascritti, depositati presso l'ufficio Segreteria del Comune.

